

# **STATUTO dell'Associazione "FAMIGLIA APERTA"**

(approvato il 30 novembre 2013)

## **DENOMINAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "FAMIGLIA APERTA".

In base alla legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni i contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici .

L'associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, e di remunerazione sia da parte dell'associazione che dei singoli soci e dei beneficiari.

## **SEDE E DURATA**

### **ARTICOLO 2**

L'associazione ha sede a Noale in via del Tezzon n.2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ARTICOLO 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **SCOPI E DESTINATARI**

### **ARTICOLO 4**

L'Associazione sulla base dei principi e degli orientamenti della solidarietà e nello spirito delle leggi vigenti si propone di:

- 1) aiutare i minori in condizione di particolare stato di abbandono;
- 2) creare reti di solidarietà e realizzare interventi atti a sensibilizzare la comunità nei confronti dei minori in stato di disagio;
- 3) offrire sostegno a famiglie affidatarie e adottive.

## **INTERVENTI**

### **ARTICOLO 5**

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali intende:

- 1) a. favorire l'affidamento di minori a famiglie appartenenti all'associazione stessa sia in caso di allontanamento dalla famiglia d'origine, sia per affidamento di sostegno diurno o fine settimana;  
b. promuovere iniziative per sostegno a minori che hanno problemi riconducibili a situazioni di disagio familiare ;
- 2) a. collegare, formare e sostenere famiglie disponibili all'affidamento, già affidatarie o adottive;  
b. promuovere nei singoli, nelle famiglie e nella comunità la disponibilità all'accoglienza di minori in difficoltà;  
c. collaborare con l'Ente Pubblico affinché esso si faccia carico dei problemi dei minori e possa dare risposte sempre più adeguate;  
d. collaborare con associazioni affini, anche attivandosi nella prevenzione del disagio giovanile;
- 3) a. realizzare iniziative di formazione e sostegno per conseguire gli scopi di cui all'articolo 4.

## **STRUTTURA**

### **ARTICOLO 6**

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali:

- a) si avvale di una "equipe tecnica" composta da figure professionali quali psicologi, assistente sociale, insegnanti e da genitori dell'associazione e svolgono la propria attività tutti gratuitamente:
  1. per la preparazione e la gestione delle accoglienze;
  2. per collaborare negli interventi educativi con l'ente pubblico;
  3. per il sostegno delle famiglie affidatarie ed adottive;
- b) organizza periodicamente momenti di formazione, verifica, confronto e approfondimento tra i membri dell'associazione;
- c) attiva canali di comunicazione con la gente per creare una cultura della solidarietà;

- d) può avvalersi dell'opera di volontari secondo le norme vigenti;
- e) accetta lasciti testamentari e donazioni con l'approvazione dell'assemblea.

## **SOCI**

### **ARTICOLO 7**

Possono far parte dell'Associazione :

- a) tutte le persone fisiche che sono interessate e sensibili all'affidamento e all'adozione di minori in difficoltà;
- b) tutte le persone fisiche che sono disposte a fare un'esperienza di volontariato a favore di minori e delle loro famiglie;
- c) tutte le persone fisiche che si riconoscono negli scopi e nello spirito dell'Associazione .

### **ARTICOLO 8**

L'Associazione è composta da :

**SOCI ORDINARI** : tutte le persone fisiche che si rendono disponibili a collaborare direttamente e in modo continuativo alle attività dell'associazione e che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci prestano la loro attività in modo personale e spontaneo e non sono retribuiti in alcun modo.

Il Consiglio può decidere su eventuali rimborsi spese .

## **ORGANI SOCIALI**

### **ARTICOLO 9**

Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio ;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario ;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;

### **ARTICOLO 10**

**L'ASSEMBLEA:**

- a) è composta da tutti i soci ordinari con voto deliberativo;
- b) ciascun socio ordinario può essere rappresentato, mediante delega scritta, da un altro socio che può avere una sola delega.

### **ARTICOLO 11**

**IL CONSIGLIO** è composto da:

- a) sette soci ordinari eletti dall'assemblea; in caso di parità di voti resta eletto chi è socio da maggior tempo;
- b) fino a tre membri in qualità di esperti, anche esterni all'associazione, con solo voto consultivo, proposti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti.

### **ARTICOLO 12**

Il Presidente e il Vice-Presidente dell'associazione vengono eletti dall'assemblea a maggioranza semplice, tra i membri del Consiglio .

### **ARTICOLO 13**

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci dell'associazione.

### **ARTICOLO 14**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea, anche tra persone esterne all'associazione.

### **ARTICOLO 15**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'assemblea a maggioranza semplice tra i soci ordinari.

## **FUNZIONE DEGLI ORGANI**

### **ARTICOLO 16**

L'Assemblea ha il compito di :

- a) eleggere i componenti del Consiglio, il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri,
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- d) provvedere alle modifiche dello Statuto;
- e) discutere e approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- f) deliberare la quota associativa annuale;
- g) approvare la nomina degli esperti proposti dal Consiglio.

#### **ARTICOLO 17**

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti .

#### **ARTICOLO 18**

##### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

- a) In prima convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.
- b) In seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

##### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la Devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

#### **ARTICOLO 19**

Il CONSIGLIO , a maggioranza assoluta, ha il compito di :

- a) realizzare le iniziative dell'assemblea;
- b) deliberare su tutti i provvedimenti di carattere ordinari e straordinari;
- c) amministrare il patrimonio dell'associazione, redigere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- d) deliberare i regolamenti delle attività;
- e) assicurare il buon funzionamento delle attività in atto;
- f) orientare l'associazione al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'articolo 4;
- g) accogliere le domande dei soci;
- h) predisporre il piano annuale delle attività dell'associazione;
- i) ratificare i provvedimenti presi con urgenza dal Presidente.

#### **ARTICOLO 20**

Il CONSIGLIO si riunisce su invito del presidente o a richiesta di almeno tre Consiglieri.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ARTICOLO 21**

Il CONSIGLIO dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti due volte consecutive.

#### **ARTICOLO 22**

Il PRESIDENTE ha il compito di :

- a) rappresentare l'associazione di fronte a terzi in giudizio;
- b) nominare il Segretario;
- c) presiedere il Consiglio e l'Assemblea;
- d) adempiere i mandati del Consiglio;
- e) provvedere agli atti amministrativi e all'uopo rilasciare quietanze liberatorie di pagamento;
- f) relazionare l'assemblea sulle attività svolte in ordine agli scopi sociali;
- g) prendere provvedimenti urgenti successivamente ratificati dal Consiglio.

#### **ARTICOLO 23**

Il VICE-PRESIDENTE ha il compito di :

- a) adempiere ai mandati che il Consiglio ritenga opportuno attribuirgli;

b) sostituire, con gli stessi poteri, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **ARTICOLO 24**

Il SEGRETARIO ha il compito di ;

- a) svolgere le mansioni che il Consiglio ritiene di affidargli;
- b) curare le pratiche dell'ufficio di segreteria;
- c) redigere i verbali.

#### **ARTICOLO 25**

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI esercita tutte le funzioni previste dal Codice Civile per la società (artt. 2397 e seguenti).

#### **ARTICOLO 26**

Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI dirime le controversie tra soci, tra questi e l'associazione e i suoi organi, tra i membri degli organi tra gli organi stessi.

Il giudizio dei Probiviri è inappellabile.

#### **ARTICOLO 27**

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata di tre anni.

Se un consigliere eletto, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nella votazione avrà riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

### **AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

#### **ARTICOLO 28**

La richiesta di ammissione avviene tramite domanda scritta con la quale si accettano le finalità dell'Associazione. Il Consiglio accetta le domande dei soci attraverso una votazione a maggioranza.

#### **ARTICOLO 29**

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) su delibera del Consiglio per non aver rispettato gli impegni associativi o dissentito dall'orientamento educativo dell'associazione;
- d) i soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a richiedere quanto hanno, a qualsiasi titolo, versato alla associazione;
- e) i soci esclusi possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 30**

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

### **BILANCIO**

#### **ARTICOLO 31**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

### **MODIFICHE ALLO STATUTO**

#### **ARTICOLO 32**

Le modifiche allo statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 33**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### **ARTICOLO 34**

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre

organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

### **RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI**

#### **ARTICOLO 35**

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

### **RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE**

#### **ARTICOLO 36**

Per quanto non previsto, dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, della legge per l'adozione n. 184/83 e successive modifiche e integrazioni.

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **ARTICOLO 37**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti e/o privati;
- b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

#### **ARTICOLO 38**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.